


C. 2790-*bis*

**(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)**

Riformulazioni emendamenti segnalati



20 dicembre 2020

10.0121 JNGARO

100, 30

1. A partire dall'anno 2021 per una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno degli Stati di assicurazione, diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è applicata nella misura della metà e la TARI-tributo o la TARI-corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 639 o 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua pari a 12 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente è ridotto il fondo di cui al comma 209 di 12 milioni per l'anno 2021.

Riformulazione 10.0105 Giarrizzo

Ungaro

pag 32

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis (Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'AIRE o che siano cittadini UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

2. La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.».

Conseguentemente il fondo di all'articolo 209 è ridotto di 2,9 milioni di euro per il 2021, 9,9 milioni di euro per il 2022, 17 milioni di euro per l'anno 2023, 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 22,6 milioni di euro per l'anno 2026, 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1,4 milioni di euro per l'anno 2029

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2022 e dopo le parole "di pari importo" sono inserite le seguenti "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022";
- b) al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente".
- c) al comma 1-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; per il gas; per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
- d) dopo il comma 1-ter) è aggiunto il seguente: "1-quater) Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quello di cui alla lettera a), del presente comma, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A";
- d bis) al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», aggiungere le seguenti: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni»;
- e) al comma 3-bis, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.";
- f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nel 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo."
- g) al comma 4-ter, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022», e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77.», sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza»;
- h) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

- i) al comma 5, dopo le parole: “26 agosto 1993, n. 412”, sono inserite le seguenti: “ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici” e dopo le parole “pari importo” sono aggiunte le seguenti: “e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022”;
- j) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; di euro 1500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.”;
- k) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.”.
- l) al comma 9, alla lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;
- m) al comma 10 le parole “I soggetti di cui al comma 9 lettera b)” sono sostituite dalle seguenti “Le persone fisiche di cui al comma 9 lettere a) e b)”;
- n) al comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”;
- o) al comma 14, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
- a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, **specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma**, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette

attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra»;

p) dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura ‘Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica e/o interventi antisismici”.

q)

2. All'articolo 121 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi elencati all'articolo 119”

3.. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione» aggiungere le seguenti: «ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio»;

4. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma precedente, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto da effettuarsi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città, proporzionalmente sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello Sviluppo economico entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 10 milioni per il 2021.

6. Per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è costituito un fondo di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.

7. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione nell'anno 2020 del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.

8. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui al presente articolo, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per

l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 184, con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 e per la restante parte con i minori oneri di cui al comma 7. L'efficacia di tali proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'unione Europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nel PNRR per tale progetto.

9. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027, al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

- il fondo di cui all'articolo 207 è incrementato di 639,6 milioni di euro per l'anno 2021;
- il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 209,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,44 milioni di euro per l'anno 2028, di 9,74 milioni per l'anno 2029, di 18,64 milioni di euro per l'anno 2030, di 104,14 milioni di euro per l'anno 2031 e di 50,1 milioni di euro per l'anno 2032 e ridotto di 37,38 milioni di euro per l'anno 2033.

Alla Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

Conseguentemente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 8, Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: – 250.000.000;

CS: – 250.000.000.

PROPOSTA DI FORMULAZIONE EMENDAMENTO 26.043
PRESTIGIACOMO

Art. 26-bis.

(Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. La quota delle risorse rinvenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento del «Patto Stato – settore della raffinazione» di cui al comma precedente è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

26.043. Prestigiacomò, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.
(nuova formulazione)

108 98

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21 bis

(monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali)

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue, in apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 1, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, per il quale sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1000 euro a 5000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parole " 800 milioni" con le seguenti " 799 milioni".

Riformulazione 21.0110

gadda

~~Genesi~~

pag 90

21.0157 *bellinella*

All'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole " e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: " , a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

2-ter All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "0,5 milioni di euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro".

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2021: - 6,5 milioni;

2022: - 5 milioni

2023: - 5 milioni

Ref. 29.07 SCORRA p. 107

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art.29-bis

(Benefici fiscali e sostegno ai grandi investimenti nelle ZES)

1.All'articolo 5 del DL 20 giugno 2017, n.91 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)al comma 2, dopo le parole:

"nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro." sono aggiunte le parole:

"Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, i costi relativi alla produzione di Idrogeno Rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile."

34.2. Nardi, Ferri. NF

reg 111

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è stanziato un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

4-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 4-bis.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 di 500.000 euro per l'anno 2021.

Spuri

Emendamento (possibile riformulazione di 35.21 – 35.38 – 35.26)

Zucconi

Caterina

1. I finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera m) del decreto – legge n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a 15 anni.
2. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera m) del decreto – legge n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge può chiederne il prolungamento della durata, fino ad un massimo di 15 anni, con mero l'adeguamento della componente Rendistato alla maggiore durata.
3. All'art. 13, comma 1, lettera m) del decreto – legge n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, le parole *“non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento”* sono sostituite dalle parole: *“tale tasso non deve essere superiore alla somma tra lo 0,20% e, se positivo, il tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento”*.

Relazione illustrativa

La proposta è volta a supportare le imprese, i professionisti e gli artigiani che, colpiti dal Covid, consentendo di ottenere finanziamenti di importo fino al 30.000 euro garantiti dallo Stato al 100% di maggiore durata rispetto ai 10 anni oggi previsti dalla legge.

È prevista, al comma 2, la facoltà anche per chi ha già ottenuto il finanziamento di ottenere un analogo prolungamento del piano di ammortamento.

Il comma 3 è volto a rimuovere un dubbio interpretativo sul calcolo degli interessi, che rischia di ingenerare contenzioso.

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per l'erario, essendo anzi volta a ridurre gli esborsi per escussione su finanziamenti con garanzia pubblica al 100%.

(Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "PIR PMI")

1. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito di imposta pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari vengano detenuti per almeno cinque anni e il credito di imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al comma 1 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Ai fini della determinazione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo, e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.
6. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta di cui al comma 1 non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7. La disposizione di cui al presente articolo si applica in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

8. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232,", le parole "l'ultimo periodo è sostituito" sono sostituite con le parole "l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti".

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 42,2 milioni di euro annui dall'anno 2026 all'anno 2035

Riformulazione 39.9. Zanichelli, Pastorino, Raduzzi, Currò, Maniero, Cabras, Martinciglio, Manzo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce preventivamente al Parlamento in ordine ad eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Monte dei Paschi di Siena.» .

Riformulazione

42.01 D'Alessandro, Del Barba, Librandi, Di Maio Marco

108 144

44.012 Dal Moro

108 148

Art. 42-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, del codice civile, è posticipato al ~~2020~~ ²⁰²¹ esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.»

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis. (Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento fino ad un massimo di 84 rate mensili dei termini di restituzione. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia Spa dai soggetti richiedenti. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è **obbligata ad aderire tempestivamente e, comunque non oltre 30 giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura**, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia Spa che comunque verranno imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente prevedrebbe la restituzione anche dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia Spa che comunque verranno imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale. »; c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo, per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. A tal proposito, deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi della presente disposizione, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale. ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 20 milioni nel 2021 e 7 milioni nel 2022

Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

Art. 54-bis

(Misure in favore dei lavoratori adibiti alla pesca)

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui all'articolo 54, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, i pescatori autonomi rileva una riduzione del reddito del primo semestre 2021 almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma 2, entro il termine di decadenza del 30 settembre 2021.
4. Il trattamento di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori di cui al comma 2, nella misura di 40 euro netti a giorno. Non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.
5. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021

Riformulazione 60.03. Annibali

pag 185

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis. (Fondo per il reddito di libertà)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105- bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“61-bis.

(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alla seguenti categorie:

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti

provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) in attività di lavoro, è da intendersi quella della data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede inoltre a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo. Qualora dal monitoraggio non risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, le eventuali economie sono finalizzate al finanziamento di eventuali ulteriori misure di salvaguardia che si rivelassero ancora necessarie.

3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 209.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

"Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 80-bis

(Incremento di produzione di Cannabis per uso medico e continuità terapeutica)

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 e di euro 1.700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 4.300.000"

*per l'attività dello Stabilimento chimico farmaceutico
N. 1000 di Firenze di cui al comma...*

RIFORMULAZIONE 84.03 (DE F. 11/11) pag 259

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Salvaguardia, eccellenza e libera scelta delle prestazioni sanitarie)

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 84, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti nel decreto del Ministro della salute del 5 febbraio del 2015, ed il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art.89-bis.

(Sviluppo di competenze manageriali)

1. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto un credito di imposta fino al 100 per cento per le piccole e microimprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese, delle donazioni effettuate fino a un massimo di centomila euro. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico adotta il decreto che disciplina l'attuazione del presente articolo e determina le predette percentuali al fine del rispetto del limite complessivo di cui al comma 4.
2. Le iniziative formative di cui al precedente comma realizzate attraverso **università pubbliche e private** garantiscono almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) o 60 *European credit transfer system* (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a mille e cinquecento ore. Nei casi in cui i **percorsi formativi** siano erogati da istituti di formazione avanzata, scuole di formazione manageriale pubbliche e private diversi da quelli di cui al periodo precedente devono essere accreditati ASFOR, EQUIS, o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a mille ore, di cui almeno settecento di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i **percorsi formativi**.
3. Anche al fine di identificare i soggetti di cui al presente articolo, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del Codice Ateco viene introdotta la sottocategoria 85.43 «Istruzione *post* Universitaria; Formazione Manageriale, *Master post lauream, Master Executive*».
4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente comma, fino ad un massimo di 0,5 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede **mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.**

pag 275

Riformulazione 90.47. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Tuzi, Testamento, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Fioramonti, Alaimo, Manzo.

90.42 Fratoianni

ART. 90. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e vengono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati. Conseguentemente all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo ~~209~~ è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2021

Proponente: Università e ricerca

6-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità d'iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, articolo 63. Potranno iscriversi alla sezione di cui al periodo precedente le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro ad eccezione delle Università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. Il Ministero dell'università e della ricerca rende disponibili, con accesso libero a tutti e attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, i contributi a carico delle finanze pubbliche ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.

6-ter. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche e delle conseguenze economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e agli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19 è istituito, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione pari a ^{2,5}25 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022 e a decorrere dal 2023 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al precedente comma. Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di ⁵~~25~~ milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023.

RIFORMULAZIONE

119.08. Fregolent, Moretto, Del Barba.

Fuori Fascicolo

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente: "Art. 119-bis. (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n.208 in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale) - 1. All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo le parole: «nonché alla riqualificazione elettrica» sono inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5».

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.

2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.

3. Ai fini di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "796 milioni" e le parole "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti "496 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

Riformulazione 126.04 Paita

pag 345

126.041 Bergamini

Riformulazione 130.15 *lospi pag 350*

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022.».

Dopo l'articolo 130 è inserito il seguente:

"Art. 130 – bis

(Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della SS. 4- Via Salaria)

1. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della S.S.4 Via Salaria per i chilometri compresi tra il chilometro 56 e il chilometro 64, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni nell'anno 2021 per l'effettuazione da parte di ANAS s.p.a. degli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62.

2. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e già assegnate ad ANAS s.p.a. per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa prevede l'effettuazione da parte di ANAS s.p.a., nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della S.S.4 Via Salaria per i chilometri compresi tra il chilometro 56 e il chilometro 64, di interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62.

A tale fine, ANAS s.p.a. è autorizzata all'impiego della somma di euro 2 milioni a valere sulle risorse già assegnate alla medesima società per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

A tale riguardo, si evidenzia che l'intervento di adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000, attualmente in fase di progettazione definitiva, determina un onere complessivo di euro 69 milioni, integralmente finanziato con le risorse attribuite al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa prevede l'effettuazione da parte di ANAS s.p.a., nelle more dell'adeguamento della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della S.S.4 Via Salaria per i chilometri compresi tra il chilometro 56 e il chilometro 64, di interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62.

A tale fine, ANAS s.p.a. è autorizzata all'impiego della somma di euro 2 milioni a valere sulle risorse già assegnate alla medesima società per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

A tale riguardo, si evidenzia che l'intervento di adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000, attualmente in fase di progettazione definitiva, determina un onere complessivo di euro 69 milioni, integralmente finanziato con le risorse attribuite al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Conseguentemente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Riformulazione 143.021

pag 388

Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

(Misure a favore dei comuni sardi colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020)

1. Al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive relativamente agli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno interessato i territori della Regione Sardegna, sono concessi, nel limite di **5** milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti, pubblici e privati, ed alle attività economiche e produttive danneggiate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentito il Presidente della Regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso ed i criteri di riparto dei finanziamenti di cui al comma 1.

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di **5** milioni di euro per l'anno 2021*

AC 2790-BIS

Emendamento 152.5 Paita (Italia Viva) (

pag 402

PARERE FAVOREVOLE, CON LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE:

Al comma 1:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“Per le finalità di cui al presente articolo, le Regioni e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.”*;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: *“Eventuali residue risorse possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le medesime finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”*.

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine le parole: «, a tal fine ricorrendo, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.».

1-ter. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12 – bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 possono essere conferite le funzioni di controllo, nonché di accertamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

1-quater. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei Comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.

1 – quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun Comune, a valere sulle risorse di cui al comma 1 – quater, nonché le modalità di presentazione della domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo.”.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021:- 3.000.000;

2022:- 6.000.000;

Relazione illustrativa

L'articolo 152 del disegno di legge prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, al fine di fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.

Il medesimo articolo 152 prevede, altresì, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse stanziare, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'emendamento proposto prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 152 al fine di precisare che l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, è svolta anche attraverso il ricorso all'utilizzo di autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

La proposta emendativa prevede, altresì, che le eventuali residue risorse possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le medesime finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Si introduce, inoltre, il comma aggiuntivo 1-bis, recane le necessarie modifiche di coordinamento alle disposizioni relative alle misure di sostegno al settore del trasporto pubblico locale, alla luce della modifica introdotta con la proposta emendativa all'articolo 152 del disegno di legge.

In particolare, al comma 1-bis, si provvede a modificare l'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Si ricorda che il citato articolo 44, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del

COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha previsto l'incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato. Orbene, la proposta emendativa prevede che tali servizi di trasporto aggiuntivo possano essere svolti anche mediante l'utilizzo di autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché ricorrendo ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Con il comma 1 – ter, si prevede la possibilità di attribuire al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12 – bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 anche le funzioni di controllo del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come previste dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nonché di accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Con il comma 1 – quater, si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei Comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, ovvero delle donne in stato di gravidanza.

Il comma 1 – *quinquies* stabilisce che, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengano definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun Comune, nei limiti delle risorse previste per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, nonché le modalità di presentazione della domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo.

Relazione tecnica

La proposta emendativa, al fine di fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, introduce, mediante modifiche al comma 1 dell'articolo 152, nonché con le previsioni di cui al capoverso 1- *bis*, disposizioni finalizzate a prevedere che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti possano essere svolti mediante l'utilizzo di autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché ricorrendo ai titolari di

licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Si prevede, altresì, che le eventuali residue risorse possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le medesime finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, mediante la previsione di cui al capoverso 1- *ter*, al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, la possibilità di attribuire al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12 - bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 anche delle funzioni di controllo del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come previste dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nonché di accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Conseguentemente, le modifiche recate con la proposta emendativa con le modifiche all'attuale comma 1 dell'art. 152, nonché con i capoversi 1-*bis* e 1 - *ter*, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla previsioni di cui ai capoversi 1 - *quater* e 1- *quinquies*, esse stabiliscono l'istituzione di un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse stanziare per ciascuna annualità e che pertanto costituiscono limiti di spesa, di contributi in favore dei Comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, ovvero delle donne in stato di gravidanza.

La copertura finanziaria del Fondo di nuova istituzione, quanto ad euro 3 milioni per l'anno 2021 e ad euro 6 milioni per l'anno 2022, è assicurata dalle risorse della Tabella A del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli anni 2021 e 2022, che presenta sufficiente disponibilità per entrambe le annualità.

128 395

AC 2790-BIS

EM. 147.012. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Mammi, Lapia, Ruggiero, Ianaro, Carnevali, Marzana, Manzo, De Filippo, Sarli

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali)

1. Ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:5000 in ogni ambito sociale territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:4000, è riconosciuto, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:6500 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:5000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:4000.

2. Ogni anno, entro e non oltre il 28 febbraio, ciascun ambito, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale a tempo indeterminato (secondo la definizione di equivalente a tempo pieno) effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni per l'anno 2021 e i seguenti. Le somme necessarie al riconoscimento dei contributi previsti per l'anno corrente (somme prenotate) e alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente (somme liquidabili) sono accertate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali annualmente entro il 30 giugno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili l'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. In caso, a seguito delle richieste da parte degli ambiti, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima di cui sopra, si procede comunque al riconoscimento delle somme relative ai

contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti, e alla riduzione percentuale dei nuovi contributi fino a capienza. Non si dà luogo all'erogazione degli incentivi di cui ai commi precedenti in caso di mancata trasmissione nei tempi dovuti delle informazioni richieste.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito agli ambiti viene da questo suddiviso fra i comuni che ne fanno parte e, eventualmente, all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che eventualmente versano in situazioni di dissesto o predissesto, o comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, anche con riferimento al possibile esercizio in forma associata delle funzioni in ambito di servizi sociale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104.

6. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

A tali fini:

il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è corrispondentemente ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Relazione illustrativa

Il sistema dei servizi sociali è ordinariamente finanziato dai Comuni con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo. In relazione ai nuovi bisogni emergenti e in particolare alle funzioni attribuite ai servizi sociali dei Comuni nel contesto delle misure di contrasto alla povertà, si rende necessario sostenere il potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali a valere su risorse nazionali, anche ai fini della progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dalla legge 328 del 2000.

In particolare, l'art. 4 del D.L. 4/2019, in relazione all'attuazione del Reddito di cittadinanza, al comma 13 stabilisce che siano inclusi nei Patti per l'inclusione sociale gli interventi e i servizi sociali, afferenti al sistema integrato di cui alla legge n. 328 del 2000, definiti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Al comma 14 dispone che i Patti, nonché i servizi e interventi in essi inclusi, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. L'articolo 12, comma 12 del medesimo decreto, stabilisce che al finanziamento di tali livelli essenziali delle prestazioni sociali si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione.

Presupposto per garantire un adeguato livello dei servizi in ciascun ambito territoriale è la presenza di un numero di assistenti sociali commisurato al numero di abitanti. Con questo emendamento si stabilisce quale livello essenziale, nei limiti delle risorse disponibili, la presenza di un assistente sociale ogni 5000 abitanti e quale ulteriore e più elevato livello di servizio la presenza

di assistenti sociali in proporzione di 1 ogni 4000 abitanti. Viene altresì stabilito il meccanismo attraverso il quale le risorse del Fondo povertà concorrono al raggiungimento di questi obiettivi e al rafforzamento in modo stabile del sistema dei servizi territoriali, sostenendo l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, eccedenti il livello che deve essere garantito dai territori a valere sulle risorse ordinarie, pari ad un assistente sociale ogni 6500 abitanti. In questo modo si intende garantire l'aggiuntività delle risorse umane sostenute con il finanziamento del Fondo nazionale.

Trattandosi di assunzioni integralmente e stabilmente finanziate con risorse del Fondo nazionale si consente possano avvenire in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del decreto legge n. 104/2020¹, in base al quale, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle nuove assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

Il **primo comma**, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, inclusi quelli già identificati come livello essenziale delle prestazioni nell'ambito della misura del Reddito di cittadinanza, individua quale livello essenziale, nei limiti delle risorse disponibili, la presenza in ogni ambito sociale territoriale di un assistente sociale ogni 5000 abitanti e a tale fine introduce un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6500 abitanti e fino al raggiungimento di un quoziente 1 ogni 5000 abitanti. Introduce inoltre un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 5000 abitanti e fino al raggiungimento di un quoziente di 1 ogni 4000 abitanti, per il raggiungimento di questo ulteriore obiettivo di servizio.

Il **secondo comma** stabilisce che ciascun ambito, al fine di accedere al contributo, è tenuto annualmente a fornire due prospetti, uno relativo alla previsione della consistenza del personale per l'anno corrente, l'altro relativo alla consistenza effettiva nell'anno precedente.

Il **terzo comma** pone in capo al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale il finanziamento del contributo e a tal fine, nell'ambito dei decreti annuali di riparto del Fondo, riserva una quota massima di risorse. Stabilisce inoltre la modalità di assegnazione dei contributi, sulla base del prospetto contenente la previsione della consistenza del personale per l'anno corrente, e il meccanismo di erogazione, a consuntivo, sulla base della consistenza effettiva accertata nell'anno successivo. Le somme assegnate per tale finalità sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo.

Il **quarto comma** rimanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito agli ambiti viene da questi suddiviso fra i comuni.

Il **quinto comma** introduce il principio di deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, per il personale assunto a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione, per il raggiungimento dei livelli essenziali e obiettivi di servizio sopra richiamati.

¹ 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Il **sesto comma** stabilisce i requisiti richiesti agli assistenti sociali affinché possano accedere a procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, richiamando i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

La **norma di copertura finale** prevede che ai fini del finanziamento della misura il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale venga integrato per 2 milioni di euro con risorse tratte dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che viene corrispondentemente ridotto.

Relazione Tecnica

La norma destina ai fini del finanziamento dell'assunzione di assistenti sociali 180 milioni a valere sullo stanziamento, già presente in bilancio con finanziamento permanente, della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stanziamento a legislazione vigente 615 milioni dal 2021 - capitolo 3550 Ministero del lavoro), integrato con 2 milioni a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (stanziamento a legislazione vigente 393,958 milioni dal 2021 - capitolo 3671 Ministero del lavoro). Già attualmente le risorse del fondo povertà possono essere utilizzate per l'assunzione di assistenti sociali, la norma stabilizza il finanziamento rendendolo utilizzabile per rendere permanenti le assunzioni, a fronte di un finanziamento che ha natura anch'esso strutturale.

I 180 milioni risultano più che sufficienti a finanziare interamente la spesa, come mostra la successiva tabella, che quantifica in 171,5 milioni l'onere massimo.

Incentivazione assunzione Assistenti sociali		contributo unitario (euro)	spesa max (milioni di euro)
Popolazione al 1.1.2020 (Istat)	60.244.639		
Assistenti sociali x rapporto 1:6500	9.268		
Assistenti sociali x rapporto 1:5000	12.049		
Assistenti sociali x rapporto 1:4000	15.061		
Aumento AS per portare da 1:6500 a 1:5000	2.781	40.000	111.220.872
Aumento AS per portare da 1:5000 a 1:4000	3.012	20.000	60.244.639
Totale aumento AS da 1_6500 a 1:400	5.793		171.465.511

Art. 159

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla rubrica, **prima della parola "Valutazione"**, sono inserite le seguenti: "*Disciplina economica e*";
2. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "*1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per un massimo di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133 ridotta del cinquanta per cento.*"

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro **2.295.089** per l'anno 2021 e di euro **4.590.179** a decorrere dall'anno 2022.».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di euro **2.295.089** per l'anno 2021 e di euro **4.590.179** a decorrere dall'anno 2022.».*

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

L'intervento emendativo prevede la possibilità di dare effettività alla istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali introdotte dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso l'attribuzione di incentivi economici – parametrati al 50% del trattamento integrativo riservato al personale assegnato alle c.d. sedi disagiate – al personale destinato alle piante organiche flessibili, in aggiunta ai benefici già previsti dall'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come novellata dal citato comma 432.

In particolare, si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento, il 50% dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di 24 mesi.

Si segnala al riguardo che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, teso ad individuare il contingente nazionale di magistrati da assegnare delle piante organiche flessibili di magistrati, che fissa nel numero complessivo di 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti.

A tal fine, si evidenziano, di seguito, gli oneri connessi:

Calcolo degli oneri:

Indennità mensile euro 2.173,38 così calcolata:

Importo stipendiale tabellare su base annua (HH03)	39.307,45
INPDAP	9.512,40
IRAP	3.341,13
<i>Totale onere unitario annuo</i>	<i>52.160,98</i>
<i>Indennità mensile (52.160,98 : 12)</i>	<i>4.346,75</i>
50% dell'indennità	2.173,38

Onere anno 2021 (6 mesi):

euro 2.173,38 X 176 (n. magistrati da assegnare alla POF) X 6 (mesi) = euro 2.295.089

Onere anno a decorrere dall'anno 2022 (12 mesi):

euro 2.173,38 X 176 (n. magistrati da assegnare alla POF) X 12 (mesi) = euro 4.590.179

Riepilogo oneri:

Anno 2021 (6 mesi)	euro 2.295.089
Anno 2022 (12 mesi)	euro 4.590.179 e a regime

Da ultimo, il comma 2 autorizza, per le finalità di cui al comma 1-bis, la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179a decorrere dall'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta emendativa, si provvede mediante l'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 della presente legge.

Art. 159

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

“5-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di complessive 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all'Area III con la qualifica di funzionario giuridico pedagogico. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-ter. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 5-bis, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa nel limite di euro **1.137.586** per l'anno 2021 e di euro 4.550.342 a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione dei medesimi commi è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di euro **1.137.586** per l'anno 2021 e di euro 4.550.342 a decorrere dall'anno 2022*

MOTIVAZIONE

La gravità della situazione in cui versa il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è nota agli organi di amministrazione dello Stato e ciò in considerazione dello stato di costante emergenza degli istituti e servizi penitenziari, aggravato dalla significativa insufficienza di personale da tempo lamentata.

E' evidente, pertanto, che in coincidenza dell'ampliamento dei posti detentivi attraverso la realizzazione di nuove strutture e nuovi padiglioni è avvertita fortemente l'esigenza di un'azione straordinaria che consenta di affrontare, in maniera significativa, le problematiche di sicurezza e trattamentali, in modo da assicurare che la gestione degli istituti possa rispondere a criteri e requisiti d'efficienza e funzionalità, atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'assolvimento dei molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, del tutto peculiari, richiede pertanto una particolare attenzione e ciò anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta, che ormai stabilmente supera le 55.000 unità.

Le esigenze di ordine pubblico connesse allo stato della situazione in atto impongono di affrontare, in maniera *significativa ed urgente*, le problematiche sopra citate incrementando, proporzionalmente, le principali risorse umane destinate all'assolvimento del mandato istituzionale nel rispetto dei principi costituzionali.

Va dunque preso atto che, fino a quando l'Amministrazione penitenziaria non potrà disporre del contingente di personale nella misura considerata necessaria, non solo vedrebbe esposta a rischio la funzionalità del suo apparato, con effetti negativi anche sul generale principio del buon andamento, ma fallirebbe lo scopo di urgente potenziamento del Dipartimento avvertito e voluto dal legislatore con le normative di settore emanate e finalizzate, come precedentemente indicato, alla realizzazione di nuove strutture e nuovi padiglioni con conseguente ampliamento dei posti detentivi.

Premesso quanto sopra, l'iniziativa riguardante il piano assunzionale straordinario previsto nella ai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo 159 oggetto di emendamento (200 unità di personale del comparto funzioni centrali), cui si aggiunge, in un quadro coerente, il piano quinquennale per le assunzioni di personale delle FF.PP. (polizia penitenziaria) di cui all'articolo 166, va completata con un intervento idoneo a colmare la radicale carenza di personale con qualifica di funzionario giuridico pedagogico, a livello di provveditorati regionali, desumibile dalla tabella di seguito riportata.

Istituti ubicati nei Prap	Profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico	
	Org.11/01/2019	Pres. 01/12/2020
PRAP PUGLIA E BASILICATA - BARI	53	41
PRAP EMILIA ROMAGNA E MARCHE - BOLOGNA	73	59
PRAP SARDEGNA - CAGLIARI	57	46
PRAP CALABRIA - CATANZARO	49	40
PRAP TOSCANA ED UMBRIA - FIRENZE	93	79
PRAP LOMBARDIA - MILANO	118	102
PRAP CAMPANIA - NAPOLI	104	85
PRAP VENETO, FRIULI V.G. E TRENINO A.A. PADOVA	61	49
PRAP SICILIA - PALERMO	110	88
PRAP LAZIO, ABRUZZO E MOLISE - ROMA	129	109
PRAP PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA - TORINO	95	81
Totale	942	779

Le esigenze rappresentate nella norma conseguono peraltro, oltre alle ragioni di funzionalità sopra rappresentate in generale, anche dalle necessità di personale conseguenti alla prossima apertura di nuovi spazi trattamentali e nuovi padiglioni detentivi (n. 42 padiglioni) per i quali è indispensabile la presenza di almeno 100 unità di funzionari giuridico pedagogici, oltre al restante personale.

Si realizza in tal modo la finalità, particolarmente avvertita, dell'ampliamento del numero di personale deputato a proporre, anche nei nuovi spazi detentivi in corso di realizzazione, la necessaria articolata serie di offerte trattamentali e programmi di trattamento, finalizzati alla rieducazione dei condannati (funzionari giuridico pedagogici per n. 100 unità).

RELAZIONE TECNICA

Con la presente proposta emendativa, la dotazione organica del personale appartenente al comparto funzioni centrali del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al DPCM 15 giugno 2015, n. 84, viene ampliata di complessive **100** unità appartenenti alla III area, fascia retributiva F1, in relazione al profilo professionale prioritario dei funzionari della professionalità giuridico – pedagogica (educatori).

La spesa annuale per le relative assunzioni, a regime, è determinata in **euro 4.550.342**.

Si prevede una decorrenza dal **1 ottobre 2021** e un onere di euro **1.000.000** per l'espletamento delle procedure concorsuali nell'anno 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta emendativa, determinati come rappresentato nella seguente tabella, si provvede mediante l'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 della presente legge.

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO

Oneri stipendiali fissi

Qualifica	Stipendio	I.V.C.	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale oneri stipendiali
Funzionario giuridico pedagogico - Area III FI	22.291,78	156,00	4.477,62	2.243,78		29.169,18	100	2.916.918,00
TOTALE								2.916.918,00
Importo totale lordo dipendente								
							38,38%	1.119.513,13
							100	4.036.431,13
								Onere annuale competenze fisse per tutte le unità previste

46

Oneri stipendiali accessori (Buoni pasto e FUA)

Qualifiche/Area/Fascia	unità	buoni pasto (euro 693)
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	100	69.300,00
Totale buoni pasto	100	69.300,00

Fondo Risorse Decentrate (al netto delle progressioni) Anno 2020	Unità complessive calcolate in sede di contrattazione 2019	Quota media pro-capite del FRD
48.620.216	40.625	1.196,81
Nr. Unità di personale comparto funzioni centrali		Totale complessivo quota FRD
100		119.681,00

Straordinario

Area/Fascia	unità	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11 mesi)	TOTALE STRAORDINARIO
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	100	14,84	4,85268	19,69268	165	324.929,22

RIEPILOGO ONERI ACCESSORI	
Buoni pasto	69.300,00
Quota media del Fondo risorse decentrate	119.681,00
Straordinario	324.929,22
TOTALE ONERI ACCESSORI	513.910,22

TOTALE ONERE ANNUO	4.550.341,35
Anno 2021 (decorrenza 1° ottobre)	1.137.585,34
+	
Procedure concorsuali	1.000.000,00
Onere Anno 2021	2.137.586
Onere Anno 2022	4.550.342
Anno 2023 e a regime	4.550.342

Spese per le procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 100 unità di personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

DESCRIZIONE SPESA	2021
Locazione locali	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760
Cancelleria e stampati	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700
Totale	1.000.000

AC 2790-bis

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Emendamento 159.73 (Riformulazione PA e RP)

neg 416

Giuliano

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale nel settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dell'anno 2023.

8-ter. Quota parte delle risorse di cui all'articolo 164, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'art. 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene destinato, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n.145 del 2018.

8-quater. In considerazione del periodo emergenziale-COVID19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

19

Conseguentemente, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 8-bis, alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui all'articolo 208 della presente legge, alla voce Ministero della giustizia sono apportate le seguenti riduzioni:

<i>Anno 2021</i>	<i>- 6.000.000</i>
<i>Anno 2022</i>	<i>- 8.400.000</i>
<i>Anno 2023</i>	<i>-10.000.000 e a regime</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

COMMA 8-bis

L'intervento emendativo di cui al comma 8-bis aggiunto ha lo scopo di incentivare le gravose attività svolte dal personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari, degli istituti penitenziari per adulti e minori, dei servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, con particolare riferimento alla fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, intende procedere ad un incremento delle risorse FUA (oggi Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente) da destinare al medesimo personale amministrativo in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente (art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), mediante integrazione del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali 2016-2018.

Si rileva, quale specifica motivazione dell'intervento in esame, che l'Amministrazione della giustizia nel corso degli ultimi anni non ha giovato di alcun intervento normativo finalizzato all'incremento del Fondo Risorse Decentrate (FRD), al contrario di altre amministrazioni che hanno goduto di specifici interventi volti al rifinanziamento dei propri Fondi destinati all'incentivazione del personale.

Nel breve volgere di pochi anni (sostanzialmente dal 2012 ad oggi), le attività del personale degli uffici, istituti e servizi si sono modificate per effetto dei reiterati interventi normativi succedutisi e sono risultate, di conseguenza, enormemente aggravate dall'introduzione di nuove competenze, molte delle quali in precedenza non assegnate alle diverse articolazioni ministeriali.

Si fa riferimento, in particolare, alla digitalizzazione del processo civile telematico, obbligatorio ormai dal 1° luglio 2014, che ha coinvolto tutto il personale in servizio negli uffici giudiziari, senza riservare alcun beneficio premiale nonostante l'assoluto successo della digitalizzazione che ha posizionato l'Italia tra i paesi primi in Europa in tale settore; alle modifiche introdotte nell'Ordinamento penitenziario e al nuovo Ordinamento minorile (decreti legislativi n. 123/18 e n. 121/18).

L'acquisizione delle competenze in materia di spese di funzionamento, assegnate al Ministro della giustizia e agli uffici giudiziari a partire dal settembre 2015, ha determinato un enorme aggravamento delle competenze e delle attività quotidiane di tutto il personale amministrativo giudiziario. Un ulteriore aggravio di compiti e di responsabilità amministrativa del personale è stato determinato dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica gestita dagli uffici in via delegata. Si segnala inoltre l'aggravio dei carichi di lavoro derivante dalle procedure introdotte per la velocizzazione del recupero delle somme ai sensi della cd. legge Pinto, che peraltro hanno prodotto eccellenti risultati essendo il debito Pinto fortemente diminuito in questi ultimi anni.

In ultimo si segnala il necessario e importante lavoro svolto quotidianamente dal personale degli uffici giudiziari per la gestione delle spese di giustizia e per la collaborazione con Equitalia giustizia S.p.A., in mancanza della quale la stessa società non potrebbe provvedere alla liquidazione e alla gestione del FUG. In proposito va richiamata l'introduzione delle disposizioni previste nella legge di bilancio 2020 in materia di devoluzione del FUG civile in un apposito conto di tesoreria, che aggravano ulteriormente i carichi di lavoro del personale giudiziario visto che anche per la liquidazione del FUG in materia civile è richiesta una gravosa ed essenziale collaborazione degli uffici giudiziari. Tale attività, che implicherà una giornaliera interlocuzione con gli istituti bancari, curatori e assegnatari delle somme interessate dalla normativa, non potrà essere svolta senza una contropartita in termini di accresciuta premialità e valorizzazione di tutto il personale interessato.

Non secondaria pare inoltre l'esigenza di valorizzare gli sforzi di quel personale dell'amministrazione che - nella crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in atto - risulta direttamente coinvolto nei processi di innovazione tecnologica dell'amministrazione.

In ambito esecuzione penale esterna per adulti e minori il carico di lavoro del personale soprattutto di servizio sociale è aumentato e richiede tempi rapidi di istruttoria onde consentire alla magistratura di disporre le misure di comunità che determinano un alleggerimento del sovraffollamento carcerario e la riduzione di presenze in strutture residenziali chiuse.

Nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e minori occorre valorizzare gli sforzi del personale tutto, ed in particolare degli operatori trattamentali ed amministrativo-contabili, che garantisce, anche con la presenza in sede nonché con le turnazioni, la vivibilità quotidiana e l'assicurazione dei servizi ed adempimenti istituzionali.

COMMI 8-ter e 8-quater

La misura di cui al comma 8-octies prevede che quota parte delle risorse incrementalì di cui all'articolo 164 siano destinate al c.d. "elemento perequativo" mentre la misura di cui al comma 8-novies consente di utilizzare le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguiti nel corrente esercizio finanziario sugli straordinari e buoni pasto per i trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta emendativa di cui al **comma 8-bis** prevede l'incremento delle risorse FUA (oggi Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente) da destinare al personale amministrativo del Ministero della giustizia nell'ambito degli uffici giudiziari, degli istituti penitenziari per adulti e minori, dei servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, anche in riferimento alla particolare fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Agli oneri derivanti dal predetto incremento si fa fronte mediante la corrispondente riduzione della Tabella "Fondo speciale di parte corrente" di cui all'articolo 208 della presente legge, allo scopo così riducendo gli importi della voce relativa al Ministero della giustizia:

Anno 2021	euro -	6.000.000
Anno 2022	euro -	8.400.000
Anno 2023 e a regime	euro -	10.000.000

Per quanto concerne il **comma 8-ter** prevedendo che quota parte delle risorse incrementalì di cui all'articolo 164 siano destinate al c.d. "elemento perequativo" non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Per quanto concerne il **comma 8-quater** che consente di utilizzare le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguiti nel corrente esercizio finanziario sugli straordinari e buoni pasto per i trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis) Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi unionali ed internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca, ed, in particolare alla nuova programmazione europea della ricerca, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 459.750 euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 12- septies).

12-ter) Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 del Comparto Funzioni Centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12-quater) Le procedure concorsuali di cui al comma 12-ter) sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione postuniversitaria. Le procedure, da svolgersi in modalità telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e anche con l'avvalimento delle università e di Cineca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:

- a) valutazione dei titoli;
- b) prova orale;
- c) attività di lavoro e formazione;
- d) prova scritta.

12-quinquies) Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del comma 12-quater) sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del comma 12-quater), sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell'Area III, posizione economica F1 del Comparto Funzioni Centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e formazione di cui alla lettera c). Entro la data di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d), che consiste nella soluzione di test a risposta multipla, con predeterminazione

dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 12-quater), le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.

12-sexies) Le assunzioni di cui al comma 12-quinquies) sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 724.057 per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 12-septies).

12-septies) Agli oneri derivanti dai commi 12-bis) e 12-sexies), pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e 459.750 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, quanto a 683.807 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12-octies. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, le quattro posizioni dirigenziali sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura delle quattro posizioni dirigenziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il ministero dell'istruzione è autorizzato ad indire le relative procedure.

Conseguentemente alla Tabella A, accantonamento ministero dell'Istruzione sono apportate le seguenti modifiche

2021: - 467.937

2022: - 467.937

2023: - 467.937

All'articolo 165 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. All'articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5- sexies è aggiunto il seguente:

5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta una apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma

b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «530 posti» con le seguenti: «mille posti» e, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021»;

c) dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale “Istruzione e ricerca”.

12-ter. Per l'attuazione del commi 12-bis è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

pag. 438

Riformulazione identici emendamenti 165.91 Casa, 165.3 VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) e 165.95 Aprea

Favorevole con la seguente riformulazione:

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno scolastico 2021/2022 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

12-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro nell'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro nell'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 786,39 milioni di euro per l'anno 2021 e 472,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Relazione tecnica

La disposizione prevede che **per l'anno scolastico 2021/2022** con riferimento all'art. 19, commi 5 e 5 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, il parametro minimo utilizzato per determinare l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di dirigenti scolastici a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) in via esclusiva alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corrispondente a 600 unità di studenti, ridotto fino a 400 in alcuni specifici casi, è portato a 500 unità di studenti, ridotto fino a 300 in alcuni specifici casi.

La modifica si rende necessaria per una più efficiente ed efficace organizzazione delle istituzioni scolastiche. Dall'applicazione della disposizione possono derivare **per il 2021/22** nuovi oneri correlati alla trasformazione di un certo numero di istituti scolastici, finora classificati come sottodimensionati, in istituti normo dimensionati, con diritto all'assegnazione in via esclusiva di un dirigente scolastico a tempo indeterminato e di un D.S.G.A. titolare. L'onere scaturisce dal venir meno della corrispondente parte delle economie di personale che dal 2012, ogni anno, sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 82 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

-Tenuto conto che al momento non è possibile prevedere l'esatto numero delle istituzioni scolastiche che in base ai nuovi parametri non saranno più considerate sottodimensionate, per effettuare una stima si prende come riferimento il dato dell'ultimo anno scolastico 2020/2021 dal quale si rileva che il numero degli istituti sottodimensionati è cresciuto rispetto al precedente anno scolastico 2019/2020 di 74 unità.

Dalla distribuzione delle singole istituzioni scolastiche in base al numero di alunni iscritti, si rileva che circa il 62% degli istituti scolastici, ossia nel numero di 46, sarebbero normo dimensionati. Allo stesso modo, con riferimento alle istituzioni scolastiche definite sottodimensionate nell'anno 2020/21, che ad oggi risulta pari a 398 unità, applicando lo stesso criterio di trasformazione sopra indicato si determina un aumento degli istituti normo dimensionati di 247 unità.

Pertanto assumendo il valore dello stipendio di un D.S.G.A. riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 pari ad euro 37.462 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC) ed il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico che è in media pari a 101.926 euro (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità) si determinerebbero i seguenti oneri.

Nell'anno 2021 dal 1° settembre al 31 dicembre $[(37.462+101.926) \times 4/12] \times 247 = 11.48$ milioni di euro e **nell'anno 2022** $[(37.462+101.926) \times 8/12] \times 247 = 22.95$ milioni di euro per l'incremento degli istituti normo dimensionati dall'a.s. 2021/2022

Nell'anno 2021 dal 1° settembre al 31 dicembre $[(37.462+101.926) \times 4/12] \times 46 = 2.14$ milioni di euro e dall'anno 2022 $[(37.462+101.926) \times 8/12] \times 46 = 4.28$ milioni di euro per le mancate riduzioni degli istituti normo dimensionati dall'a.s. 2021/2022. Pertanto gli oneri

complessivi saranno pari a 13.62 milioni di euro nell'anno 2021 e pari ad euro 27,24 milioni di euro **nell'anno 2022**.

Favorevole con la seguente riformulazione:

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies*, sono aggiunti i seguenti:

"18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-*decies*.

18-*decies*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, **nei limiti assunzionali di cui al comma 18-novies**. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da **coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento della procedura.**

18-*undecies*. Le graduatorie di cui al comma 18-*decies* sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del **medesimo** comma a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento.

Relazione tecnica

La proposta emendativa si rende necessaria a fronte della mancanza di docenti presenti nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento utili per l'immissione in ruolo sui posti di sostegno. Pertanto, accanto, all'espletamento dei concorsi in atto, e solo in via subordinata agli stessi, si prevede una specifica procedura concorsuale utile alla formazione di una graduatoria a cui si possa attingere in via residuale per garantire l'insegnamento sul sostegno attraverso l'impiego di personale di ruolo che tra l'altro assicura la continuità didattica all'alunno disabile.

Come previsto al comma 18-novies, alle graduatorie di cui al presente emendamento si potrà attingere esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali dei concorsi espletati e da bandire e solo all'esito alle procedure di cui al comma 17-ter.

Tale previsione salvaguarda il diritto dei soggetti inseriti nelle graduatorie concorsuali, anche all'esito della procedura di spostamento in altre regioni di cui all'articolo 17-ter, esclude qualunque rischio di contenzioso, vantando i vincitori del concorso ordinario, presenti nelle relative graduatorie, una priorità assoluta garantita dalla fonte primaria.

L'emendamento in questione autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, una autonoma procedura, per titoli ed esami, finalizzata, solo in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali per l'immissione in ruolo, ad assumere a tempo indeterminato docenti specializzati sul sostegno didattico, nei limiti dei posti annualmente autorizzati per le assunzioni.

L'esigenza di garantire agli alunni con disabilità l'inclusione attraverso docenti di ruolo specializzati sul sostegno, induce a prevedere tale meccanismo di salvaguardia.

La circostanza che l'emendamento preveda una deroga all'ordinaria procedura autorizzatoria **per bandire una nuova procedura concorsuale** al fine della costituzione delle nuove graduatorie, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **permanendo l'ordinario regime autorizzatorio per le annuali immissioni in ruolo.**

Ciò in quanto gli iscritti nelle nuove graduatorie non acquisiscono il diritto soggettivo ad essere immessi nei ruoli in un arco temporale prefissato.

Le graduatorie avranno natura permanente, pur se aggiornate con cadenza biennale. Ciascun iscritto in graduatoria potrà o meno essere immesso in ruolo, a seconda che la posizione in graduatoria sia compatibile con le immissioni disposte annualmente. Immissioni che, **come detto**, rimangono soggette all'ordinaria procedura autorizzatoria.

I non immessi in ruolo non potrebbero vantare alcun diritto, salvo quello alla permanenza nella graduatoria e al periodico aggiornamento dei punteggi, in attesa dell'eventuale immissione nell'ambito dei contingenti autorizzati annualmente, qualora risultino incipienti le altre graduatorie (GAE, Graduatorie concorsuali).

Dalla proposta emendativa scaturiscono gli oneri di svolgimento della procedura concorsuale che vengono posti **integralmente** a carico dei partecipanti alla stessa e comunque coperti dalla previsione.

Occorre calcolare i costi relativi alla procedura concorsuale da porre in essere, trattandosi di un esame per titoli ed esami.

I potenziali candidati sono rappresentati dagli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), in possesso del titolo di specializzazione, così suddivisi

primaria	1246
primo grado	9
secondo grado	492

A cui vanno aggiunti anche gli iscritti nelle graduatorie d'istituto, parimenti in possesso del titolo di specializzazione:

Graduatorie d'istituto:

Abilitati	
infanzia	3656
primaria	7168

Vanno infine considerati anche il numero dei soggetti che attualmente stanno frequentando i cicli di corsi di specializzazione sul sostegno, autorizzati dal MEF per gli a.s. 2018/21 pari a n. 40.000 posti

In totale, i potenziali candidati saranno circa 61.744

Per il calcolo degli oneri si è ipotizzato di istituire almeno una commissione per ogni regione e delle sottocommissioni in base al numero dei partecipanti e si stimano in totale n. 132 (18 + 114) commissioni

La commissione è composta dal Presidente, dal segretario e da n. 3 membri

Si riportano qui di seguito i conteggi, con il calcolo dell'onere complessivo in euro 1,51 milioni.

Qualifica	Numero	Costo unitario Lordo Stato/al lordo iva	Costo complessivo Lordo dipendente	Costo complessivo Lordo Stato
Presidenti - quota fissa	114	502	57.228,00	75.941,56
Presidenti - quota per elaborati (titoli e prova)	123488	1	123.488,00	163.868,58
Segretari - quota fissa	114	371,84	42.389,76	56.251,21
Segretari - quota per elaborati (titoli e prova)	123488	1	123.488,00	163.868,58
Commissari - quota fissa	342	418,48	143.120,16	189.920,45
Commissari - quota per elaborati (titoli e prove)	370464	1	370.464,00	491.605,73
Presidenti coordinatori	18	251	4.518,00	5.995,39
Segretari - sottocommissione	18	185,92	3.346,56	4.440,89
commissari - sottocommissione	72	209,24	15.065,28	19.991,63
Rimborso spese di missione	678	500	339.000,00	339.000,00
Totale			1.222.107,76	1.510.884,00

Agli oneri delle commissioni si possono aggiungere quelli relativi alla gestione informatica della procedura che, sulla base dei casi precedenti, viene stimato, prudenzialmente in 200.000 euro.

Pertanto gli oneri della procedura possono essere stimati, prudenzialmente, in 1.710.000 euro. Dato il numero di potenziali partecipanti, si stima un contributo individuale di circa 28 euro a partecipante che appare congruo.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

165.022 Arresti
165.08 Carere

pag 443
pag 444

«Art. 165-bis – Disposizioni in materia di personale civile della Difesa

1. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

“A decorrere dall'anno 2021, dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile una quota parte è destinata, in misura pari a 20 milioni di euro annui, ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento delle 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della Difesa fissata con la tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

* Rif. 166.002 RIZZO
* Rif. 166.01 PAGANI

p. 449

AC 2790-bis

Riformulazione 181.9. Gelmini, Occhiuto, Mandelli e altri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'Interno è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell'Interno. Ai conseguenti oneri, pari a 1.200.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

1-ter. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a 9.000.000 di euro.

1-quater. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lettera a) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per le maggiori responsabilità ivi connesse, ai Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato ubicati nei capoluoghi di Regione, ivi incluse le Province autonome di Trento e Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di cui al periodo precedente. Ai maggiori oneri pari a euro 1.100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

1-quinquies. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 52.240.592, di cui euro 40.762.392 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 11.478.200 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

1-sexies. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1-quinquies, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.633.971 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 1.454.565 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1 gennaio al 31 gennaio 2021.

1-septies. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1-quinquies, la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.160.800 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Capitanerie di Porto.

1-octies. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: "18 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "28 milioni di euro".

1-novies. All'articolo 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "5.000.000 di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000 di euro annui". A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 68.489.928 euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è ridotto di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti riduzioni:

2021: – 0

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000.

pag 458

*181.8
Mandelli

AC 2790-bis

Riformulazione *181.9. Gelmini, Occhiuto, Mandelli e altri
TRIPLETI

161.021 Triplicat

pag.
426

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'Interno è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell'Interno. Ai conseguenti oneri, pari a 1.200.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

1-ter. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a 9.000.000 di euro.

1-quater. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lettera a) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per le maggiori responsabilità ivi connesse, ai Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato ubicati nei capoluoghi di Regione, ivi incluse le Province autonome di Trento e Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di cui al periodo precedente. Ai maggiori oneri pari a euro 1.100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

1-quinquies. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 52.240.592, di cui euro 40.762.392 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 11.478.200 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

1-sexies. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1-quinquies, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.633.971 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 1.454.565 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1 gennaio al 31 gennaio 2021.

1-septies. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1-quinquies, la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.160.800 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Capitanerie di Porto.

1-octies. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: "18 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "28 milioni di euro".

1-novies. All'articolo 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "5.000.000 di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000 di euro annui". A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 68.489.928 euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è ridotto di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti riduzioni:

2021: – 0

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000.

189.25. RIFORMULATO

Deiana (M5S)

Reg 472

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di razionalizzare l'applicazione del regime IVA nei servizi di gestione dei rifiuti provenienti da beni e manufatti realizzati con **materie plastiche** attualmente non sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore, l'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

“Articolo 234

(gestione fine vita di beni e manufatti realizzati con **materie plastiche**)

1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire le operazioni di raccolta, di trasporto, trattamento e recupero ovvero smaltimento, di rifiuti derivanti da beni e manufatti realizzati con **materie plastiche**, compresi i rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti provenienti dalle plastiche monouso, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, 228 e 231, i produttori costituiscono appositi sistemi collettivi ovvero individuali di gestione, con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, operanti secondo i principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel rispetto del principio di libera concorrenza, secondo i principi di cui agli articoli 178-ter e 237, del presente decreto legislativo, con statuto conforme allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

2. Ai sistemi di cui al presente articolo partecipano: a) i produttori e gli importatori di **materie plastiche**, compresi i produttori e gli importatori di materie prime; b) i distributori e le loro reti commerciali; c) previo accordo con i soggetti di cui alla lett. a) e b): le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti in materiale plastico; i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di materiali plastici.

3. I sistemi adottati, nell'attività di gestione, sono tenuti a garantire l'equilibrio di bilancio derivante dai seguenti strumenti finanziari:

- a) contributo ambientale;
- b) quote dei soggetti partecipanti;
- c) gestione patrimoniale del fondo consortile ovvero delle giacenze;
- d) eventuali proventi delle cessioni;
- e) eventuali depositi cauzionali.

4. Tutti i sistemi di gestione adottati conseguono **obiettivi minimi di riciclaggio fissati su una percentuale in peso del totale dei rifiuti di materie plastiche prodotti dai beni immessi sul mercato nell'anno solare precedente dai partecipanti a ciascun sistema**. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, **determina con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio** e ogni cinque anni aggiorna, ovvero integra, con proprio decreto, gli obiettivi minimi di riciclaggio ai sensi della normativa europea, e, in caso di mancato raggiungimento di detti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio. Ai fini della determinazione degli obiettivi di riciclaggio, il detentore di rifiuti di beni o manufatti realizzati con **materie plastiche** può cedere gli stessi ad imprese di altro Stato membro della Unione europea, comunicando a ISPRA la tipologia e le quantità di tali rifiuti che vengono ceduti.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto **da emanarsi entro il 30 giugno 2021** definisce le modalità di funzionamento dei sistemi di gestione secondo i principi di cui al presente decreto legislativo.

6. I sistemi di gestione esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono l'attuale regime fino all'adeguamento alla nuova disciplina entro il 5 gennaio 2023. Si richiamano in quanto compatibili le disposizioni della parte quarta del presente decreto legislativo come integrate con decreto legislativo n. 116 del 2020. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 35, comma 12, **lettere b) e c)**, e comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.”.

RELAZIONE TECNICA

Dai dati disponibili risulta che nel 2019 sono state immesse sul mercato circa 3.660.000 ton di materie plastiche di cui 2.610.000 ton attualmente non gestite attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore. Allo scopo si rende necessario istituire il nuovo regime di responsabilità estesa del produttore per i beni in plastica, oggi privi di sistemi collettivi di riferimento, e adeguare di conseguenza le attuali previsioni dell'articolo 234 del decreto legislativo 152/2004. La proposta consente di introdurre un regime di ERP per tutte le materie plastiche, oggi privi di sistemi collettivi di riferimenti, ovvero dubbi, posto che la normativa vigente ha posto non pochi dubbi interpretativi.

In particolare, si definisce ambito soggettivo e ambito oggettivo di applicazione, si richiamano i principi di riferimento e si mantiene il regime transitorio per i consorzi esistenti, infine si demanda a decreti MATTM di concerto con MISE la disciplina di dettaglio per modello filiera, statuto tipo, obiettivi ulteriori.

I costi del regime di ERP sui beni in argomento saranno a carico dei soggetti obbligati, senza effetti sulla finanza pubblica.

Peraltro, l'istituzione di una nuova filiera di ERP porterebbe un maggior gettito IVA per anno direttamente applicata sul contributo ambientale pari a circa 8.000.000 euro.

Sulla base del costo medio nazionale per Kg di rifiuto differenziato rilevato da ISPRA per il 2017 e pari a 18,20 centesimi di euro per kg, (riferito anche al costo dei rifiuti di imballaggio in plastica), si può stimare, mantenendo lo stesso costo anche per i rifiuti plastici diversi dagli imballaggi, che l'istituzione della nuova filiera genera nuovi servizi ambientali per circa 500.000.000 di euro/anno generando nuovo gettito IVA (almeno di 100.000.000/anno) ma anche IRES. Le attività potrebbero essere attivate immediatamente e divenire completamente operative entro il 2022.

All'articolo 23, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati";
- 2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) al comma 12, dopo le parole "di associazioni rappresentative di categoria" aggiungere le seguenti: ", di consorzi di tutela di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo,".

Conseguentemente, dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al «Italian Sounding»)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «*Italian Sounding*»), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai «Prodotti Agroalimentari Tradizionali» di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente comma.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo, al fine di:

a) predisporre e coordinare i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente articolo, ferme restando le attribuzioni della Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 164;

b) attribuire l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o altro organismo individuato dal decreto di cui al presente comma;

c) attribuire l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);

d) stabilire le modalità dei controlli da esperire e promuovere azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano» con la possibilità di procedere al ritiro dell'attestazione di cui alla precedente lettera c);

e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituire, aggiornare e mantenere la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi di cui al comma 2, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;

o) curare l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui al comma 5. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature.

4. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui ai commi 1, 2 e 3. Gli istituti italiani di cultura possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.

5. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di

particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità Italiana».

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono apportate le seguenti modificazioni

2021: - 1.000.000

2022: - 1.000.000

2023: - 1.000.000

Riformulazione 210.014 RADUZZI

pag 508

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Disposizioni Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo del comma 496 le parole "un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del comportamento dell'esame istruttorio" sono sostituite dalle parole "fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

b) al comma 497, le parole "un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del comportamento dell'esame istruttorio" sono sostituite dalle parole "fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.»

XTab.A.10. Schirò e altri (Nuova formulazione)

pag 510

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 797,84 milioni di euro per l'anno 2021 e di 497,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 2.160.000;

CS: + 2.160.000.

2022:

CP: + 2.160.000;

CS: + 2.160.000.

2023:

CP: + 2.160.000;

CS: + 2.160.000.